

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCHIETROMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1964

Modificazioni al Codice di procedura penale in materia di istruzione dei procedimenti

ONOREVOLI SENATORI. — È sempre più avvertita l'esigenza di dare maggiori possibilità di intervento alle difese nel corso dell'istruzione penale.

In attesa di riforme più impegnative, potrebbe essere opportuno estendere al maggior numero possibile di procedimenti quella che è la regola, cioè l'istruzione formale; mentre la sommaria, che rappresenta la eccezione, dovrebbe limitarsi ai procedimenti più semplici (prova evidente, confessione dell'imputato senza necessità di ulteriore istruttoria, indagini facili e brevi).

Accade invece che procedimenti tra i più complessi siano trattati con istruzione sommaria; e talvolta può avvenire che non vi sia deposito degli atti, per un opportuno esame delle private difese, nemmeno dopo accertamenti di maggiore impegno.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 391 del Codice vigente ammettono nell'istruzione sommaria l'assistenza di un perito solo se si tratta di indagine « facile e breve », disponendo, in ogni altro caso in cui occorra una perizia, la trasmissione degli atti al giudice, affinché proceda all'istruzione formale; l'articolo 17 delle disposizioni di at-

tuazione chiarisce il concetto del facile e breve, allorchè precisa che le autopsie sono considerate tali, solo se « non sono collegate a ricerche di carattere complesso ».

Cionondimeno continuano a verificarsi gli inconvenienti lamentati, per l'eccessiva propensione a considerare facile e breve, e quindi oggetto di istruzione sommaria, ciò che in realtà è difficile e complesso.

Sappiamo che nell'istruzione sommaria l'assistenza del difensore dell'imputato è considerata facoltativa, essendo ritenute incompatibili ed inapplicabili, per la speditezza e la semplicità che caratterizzano il rito, le formalità prescritte dagli articoli 304-bis, ter, quater e 305 del Codice vigente.

È da sottolineare che dette formalità, introdotte dalla legge 18 giugno 1955, n. 517, sono rivolte ad assicurare l'assistenza dei difensori alle perizie, al fine di rendere loro possibile l'esercizio di alcune facoltà, quale quella di ricusare il perito prima che cominci a prestare il suo ufficio, di presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve nel corso dell'espletamento della perizia, di nominare un consulente tecnico in tempo utile e rendergli possibile l'esercizio

delle facoltà che, a norma dell'articolo 324, gli spettano nel corso della perizia.

Sono queste, dunque, possibilità difensive che esistono solo prima e durante il compimento dell'esame del perito e che perciò restano definitivamente compromesse se la difesa non è resa edotta dell'inizio delle operazioni peritali.

Sono facoltà difensive, quindi, dettate a pena di nullità dell'accertamento; la nullità è assoluta e non è sanata, nel rito formale, nemmeno a seguito del deposito degli atti.

Ma le norme richiamate sono dirette altresì ad assicurare ai difensori il diritto di prendere visione, entro cinque giorni dal compimento, di atti rilevanti dell'istruttoria, con facoltà di averne copia e di fare relative istanze.

Dette facoltà difensive, però, sono anch'esse irrimediabilmente compromesse quando le indagini, anche se complesse, sono dispo-

ste nel rito sommario, perchè in questo non competono ai difensori i diritti previsti per l'istruzione formale.

A tutto ciò si può ovviare o disponendo tassativamente che alla istruzione sommaria si applichino tutte le norme dell'istruzione formale; ovvero — ed al proponente sembra più opportuno — sopprimendo il secondo e terzo comma dell'articolo 391 ed inserendo, dopo il terzo comma dell'articolo 389, una norma secondo cui deve procedersi con istruzione formale in ogni caso in cui sia necessario disporre esperimenti giudiziali ai sensi dell'articolo 312, perizie ai sensi dell'articolo 314 e seguenti, perquisizioni domiciliari ai sensi degli articoli 332 e seguenti, sequestro di carte e documenti ai sensi degli articoli 337 e seguenti.

Sembra indispensabile sanzionare esplicitamente di nullità il mancato rispetto della norma proposta, ove essa incontri — come si spera — il vostro favore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo il terzo comma dell'articolo 389 del Codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« Deve procedersi comunque con istruzione formale, a pena di nullità, in ogni caso in cui sia necessario disporre esperimenti giudiziali, perizie, perquisizioni domiciliari, sequestro di carte e documenti, ai sensi degli articoli 312, 314 e seguenti, 332 e seguenti, 337 e seguenti ».

Art. 2.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 391 del Codice di procedura penale sono soppressi.